



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAVANELLI, SANTANGELO, FERRARA, VACCARO, LANZI, PIRRO, DI GIROLAMO, GAUDIANO, VANIN, TRENTACOSTE, ROMANO, D’ANGELO, CASTALDI, MAUTONE, GIROTTO, ROMAGNOLI, Giuseppe PISANI, L’ABBATE, DE LUCIA, MAIORINO, DONNO, SANTILLO, PRESUTTO e Marco PELLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2021

Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili *post* consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si prefigge di modificare due articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attualmente, in base al testo letterale, non consentirebbero di attivare un sistema incentivante di riciclo e riuso di materiali tessili e di capi di abbigliamento, affinché non siano, alla fine del primo utilizzo, gettati tra i rifiuti urbani.

Negli ultimi venti anni il settore dell'abbigliamento ha cambiato i processi produttivi; dall'impostazione tradizionale basata sul disegno del capo d'abbigliamento e successiva produzione sartoriale ad una impostazione assai più veloce che utilizza tecnologie digitali e robotizzate nella grafica e negli impianti di filatura, tessitura e confezionamento.

Cambiamento imposto dalla necessità di offrire ai clienti più varietà, tempi di commercializzazione estremamente rapidi e capi a prezzi più convenienti; velocità e convenienza che permettono di raggiungere il cliente finale in tempi *record* con un grande assortimento di prodotti offerti.

Perciò la velocità è diventata un elemento chiave per la produzione industriale nella catena della fornitura (*supply chain*) del *fashion*, utilizzata dai grandi rivenditori (*retailers*) e da alcuni dei più grandi *brands* del mondo, un concetto di produzione di massa, un sistema soprannominato « *Fast Fashion* ».

Ma questo tipo di produzione industriale nel settore della moda sta avendo un effetto diretto sui tessuti utilizzati per la produzione e sul valore del prodotto finito che ha minore qualità e durata e perciò viene sostituito molto velocemente con uno nuovo, determinando la gravissima conseguenza di enormi quantità di rifiuti.

Difatti, gli indumenti non utilizzati e invenduti vengono nella stragrande maggioranza dei casi gettati o abbandonati tra i rifiuti urbani finendo per contribuire pesantemente a inquinare il nostro ambiente.

I capi del *Fast Fashion* sono prodotti in serie in grandi stabilimenti in tutto il mondo, con tessuti economici e nella maggior parte dei casi mal cuciti. I tessuti usati contengono poliestere, miscele miste e materiali sintetici a base di olio e vengono sbiancati, tinti, stampati e imbevuti di prodotti chimici.

Le quantità continuano ad aumentare, con una media di 80 miliardi di nuovi capi prodotti all'anno a livello mondiale, con la conseguenza che il settore dell'abbigliamento è il secondo più inquinante dopo quello petrolifero, da cui deriva il binomio « vestiti a buon mercato = costo ambientale enorme », fenomeno che caratterizza il *Fast Fashion*.

Solo negli Stati Uniti, l'84 per cento dei vestiti scartati finisce in un inceneritore o in una discarica. Ancora più preoccupante è però il modo in cui i produttori smaltiscono i rifiuti dalle loro strutture, compresi tessuti e filati in eccesso non utilizzati nella produzione, per non parlare di rifiuti non tessili, come acqua inquinata, CO₂, coloranti e altri materiali pericolosi usati in produzione.

Ad esempio, i prodotti chimici utilizzati per la produzione di tessuti sintetici come l'idrossido di sodio e il solfuro di carbonio derivano dal carbone, dal petrolio o dal gas naturale.

Se smaltiti in una discarica o inceneriti, questi e altri prodotti chimici spesso filtrano nelle acque sotterranee. Fibre naturali, seta, lino, cotone e fibre semi-sintetiche, come il rayon, contengono tutte metano, un gas a ef-

fetto serra più potente del biossido di carbonio, e non si decompongono. Altri, come acrilico, nylon e poliestere, sono a base di petrolio e potrebbero impiegare centinaia di anni per decomporsi completamente.

Ecco, pertanto, che è di grande importanza incentivare l'attuazione di un sistema di riciclo e riuso quanto più possibile dei capi d'abbigliamento per evitare sprechi e soprattutto per tutelare l'ambiente e quindi anche la nostra salute.

L'agenzia statunitense *Environmental Protection Agency* (EPA) in un suo studio ha stimato che se i consumatori statunitensi dovessero riciclare tutti i loro indumenti indesiderati, questo avrebbe lo stesso impatto ambientale della diminuzione di 7,5 milioni di automobili circolanti con le loro emis-

sioni di anidride carbonica, idrocarburi e polveri sottili.

Ciò premesso, nel disegno di legge proposto si intende modificare l'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserendo al comma 1 la nuova lettera *v-bis*), in cui si prevede la possibilità di un processo di rigenerazione dei materiali tessili *post* consumo e, inoltre, modificare l'articolo 256 del medesimo decreto legislativo inserendovi il comma *1-bis* che, per logica conseguenza, interviene a semplificare gli adempimenti burocratici per la gestione del riciclo e del riuso dei materiali tessili che potrebbero determinare un traffico illecito di rifiuti, impedendo di fatto l'attuazione di un efficiente sistema di riutilizzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« *v-bis*) "rigenerazione dei materiali tessili *post* consumo": processo di rigenerazione dei materiali tessili, finalizzato al loro riutilizzo dopo un processo di sanificazione e sterilizzazione. I materiali di cui alla presente lettera devono essere ceduti, anche a titolo gratuito, direttamente dai privati ai soggetti donatori o agli enti pubblici o privati che promuovono e realizzano lo scambio di beni e servizi finalizzato al riutilizzo dei tessuti ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le pene di cui al comma 1 non si applicano agli enti pubblici o privati che promuovono e realizzano lo scambio di beni e servizi finalizzato al riutilizzo dei tessuti ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.